

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 06/2011**

**28 Gennaio 2011(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

L'AVVISO DI ADDEBITO DELL'INPS, CHE HA EFFICACIA ESECUTIVA EX LEGGE 122/2010,  
SARA' COMUNQUE PRECEDUTO DALL'AVVISO BONARIO.

***CIRCOLARE INPS N. 168 DEL 30 DICEMBRE 2010***

Ed anche questa volta l'INPS ha "esaudito" la nostra richiesta in materia di "trasgressione" contributiva. Come è noto, infatti, a fronte di un debito contributivo (contributi mensili, contributi accertati attraverso verbali ispettivi anche di altri Enti ecc.), l'Istituto, a norma della legge 122/2010, e con decorrenza 1/1/2011, potrà emettere **un avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo** con il quale il creditore intima l'adempimento nei **successivi 60 giorni** trascorsi i quali l'incaricato della riscossione inizia le procedure di riscossione coattiva.

La nostra "resistenza" alla novità era stata prettamente di carattere giuridico. Per essere titolo esecutivo, un avviso di addebito avrebbe dovuto contenere, in sé,

**necessariamente** i requisiti di "certezza", "liquidità" ed "esigibilità" fermo restando la sua opponibilità nel termine dei 40 giorni dalla notifica.

Da qui, la necessità della preventiva emanazione dell'avviso bonario.

L'INPS, **con circolare n. 168 del 30 Dicembre 2010**, ha comunicato la "sopravvivenza" dell'avviso bonario ad adempiere a fronte del quale, comunque, potrà aprirsi un veloce contraddittorio con l'Istituto ai fini della certezza delle obbligazioni.

RAVVEDIMENTO OPEROSO. DAL 1/2/2011 AUMENTANO LE "SANZIONI RIDOTTE" IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PATTO DI STABILITA' 2011.

**LEGGE 13 DICEMBRE 2010 N. 220**

La legge 13 Dicembre 2010 n. 220, in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 Dicembre 2010, è la c.d. Legge di Stabilità del 2011 (id: Finanziaria del 2011).

Di particolare evidenza, per i lettori di questa rubrica il contenuto dell'art. 1, comma 20 della legge in informativa che ha modificato i termini sanzionatori del c.d. ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997.

E così, in tema di **ravvedimento operoso che, come è noto, costituisce un istituto deflattivo del contenzioso cui, spesso, fanno ricorso i contribuenti**, la legge di qua, **per le violazioni commesse dal 1/2/2011**, ha leggermente aumentato le c.d. "sanzioni ridotte" da versare all'atto dell'adempimento in uno alla sorta capitale.

Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 restando, invece, operative le vecchie "sanzioni ridotte".

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON PUO' DISATTENDERE LO STRUMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE A VANTAGGIO DI UNA DIVERSA PROCEDURA QUALE L'UTILIZZO DEI COEFFICIENTI DI RICARICO.

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA- SENTENZA N. 480/01/10**

Due i principi enunciati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma:

- a) gli esiti degli studi di settore prevalgono su qualsivoglia altra metodologia accertativa in quanto dotati di notevole affidabilità statistica;***
- b) la tenuta di una contabilità formalmente corretta e regolare non costituisce ostacolo ad un accertamento di tipo induttivo.***

I Giudici Tributari Provinciali di Roma, **con la sentenza N. 480/01/10**, hanno così riaffermato, per la loro maggiore attendibilità statistica, **la prevalenza** delle risultanze degli studi di settore rispetto ad un'altra metodologia di accertamento induttivo quale l'utilizzo dei **coefficienti di ricarico pur affermando che una contabilità tenuta formalmente corretta ed in regola non costituisce ostacolo ad un accertamento induttivo.**

I Giudici hanno, dunque, ritenuto illegittimo il ricorso ai coefficienti di ricarico in quanto considerati, rispetto agli studi di settore, una tecnica ricostruttiva del reddito che è **molto meno precisa.**

LICENZIAMENTO ORALE. E' INEFFICACE. NON DA' DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI MA ALLA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL LICENZIAMENTO CON RISARCIMENTO DEL DANNO RIPARAMETRATO ALLE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 77 DEL 3 GENNAIO 2011***

Interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di "licenziamento inefficace", "reintegrazione" e "risarcimento del danno".

E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 2 della legge 15 Luglio 1966 n. 604 il licenziamento va intimato per iscritto e, in caso di inadempimento del datore di lavoro, esso è "**inefficace**".

**Ma quale la sanzione per un licenziamento "inefficace"? La reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge 300/70 ovvero la nullità, comunque, dello stesso (id: tamquam non esset) con pagamento, a titolo di risarcimento, di tutte le retribuzioni maturate.**

Gli Ermellini, con sentenza **N. 77 del 3 Gennaio 2011**, hanno, correttamente, escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 18 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e la possibilità, ex adverso, di chiedere al Magistrato la **declaratoria di nullità del licenziamento all'esito della quale deve essere imputato al datore di lavoro il diritto del dipendente a ricevere il risarcimento del danno che è pari alle retribuzioni perdute.**

DAL 1 GENNAIO 2011 IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEGLI ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI PASSA DAL 2% AL 4%.

Il problema più importante, ai fini della sostenibilità di un sistema previdenziale, è lo squilibrio fra il numero degli iscritti (attivi, nel senso che versano la contribuzione) e pensionati (passivi, nel senso che costituiscono un onere per l'Ente in quanto destinatari di una prestazione e non più annoverabili tra coloro che versano la contribuzione).

La INARCASSA, l'Ente di Previdenza degli Ingegneri ed Architetti, proprio per tale squilibrio, ha deliberato, **con decorrenza dal 1/1/2011, l'aumento del contributo integrativo dal 2% al 4%.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO**